

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE TOPONOMASTICA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 26/9/2013

Indice generale

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Tutela della storia toponomastica.....	3
Art. 2 - Organo competente a deliberare.....	3
TITOLO 2 - COMMISSIONE TOPONOMASTICA.....	3
Art. 3 - Competenze.....	3
Art. 4 - Composizione.....	5
Art. 5 - Quorum strutturale e funzionale.....	6
TITOLO III - FUNZIONAMENTO.....	6
Art. 6 - Convocazione.....	6
Art. 7 - Verbale delle sedute della Commissione.....	7
Art. 8 - Soggetti titolati alle richieste.....	7
Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione.....	8
Art. 10 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti.....	8
Art. 11 - Attività.....	9
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE.....	9
Art. 12 - Norme Transitorie.....	9
Art. 13 - Rinvio alla legislazione in materia.....	9

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Pinerolo tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 3.

TITOLO 2 - COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3 - Competenze

1. E' istituita la Commissione Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere non vincolante in ordine a:

- a) richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
 - b) richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
 - c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.
2. La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:
 - a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Pinerolo, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Pinerolo.
 3. Il parere nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del precedente comma si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).
 4. Chi propone le iscrizioni commemorative deve presentare uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato.
 5. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.
 6. Nella valutazione delle proposte di intitolazione, la commissione è tenuta a prestare particolare attenzione, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, alla promozione della cultura paritaria.

Art. 4 - Composizione

1. La Commissione Toponomastica, nominata dalla Giunta Comunale entro i novanta giorni successivi all'insediamento della stessa, è presieduta dall'assessore con competenze ai servizi demografici.
2. Nel perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, la presenza per ciascun sesso non potrà essere inferiore a un terzo dei nominati.
3. La Commissione è costituita da:
 - l'Assessore competente;
 - n. 2 Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza e uno della maggioranza, designati dalla Conferenza dei Capigruppo nella prima seduta successiva a quella del proprio insediamento;
 - il direttore della Biblioteca comunale;
 - il direttore della collezione civica d'arte di Palazzo Vittone;
 - n. 3 Esperti.
4. Gli esperti, designati dal Sindaco, sono scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche - fisiche e naturali, archivistica, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
5. In caso di assenza od impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal Consigliere comunale più anziano.
6. Un dipendente del Comune dei Servizi demografici/Cimiteri/Statistica, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
7. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Nel caso si renda necessario convocare la Commissione nel corso dell'istruttoria relativa al perfezionamento della deliberazione di

Giunta Comunale di nomina della stessa, i 3 esperti nominati nel corso del precedente mandato amministrativo durano in carica fino alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo Assessore nominato dal Sindaco e dai 2 Consiglieri designati dalla Conferenza dei Capigruppo nella prima seduta successiva a quella del proprio insediamento.

8. In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli Esperti della Commissione, le sostituzioni verranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso con la sola eccezione di quanto previsto dal precedente comma 7.
9. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo in merito agli argomenti di cui all'articolo 3.
10. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 5 - Quorum strutturale e funzionale

1. La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

Art. 6 - Convocazione

1. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, inviato anche tramite posta elettronica ordinaria, ai suoi componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Art. 7 - Verbale delle sedute della Commissione

1. I verbali, redatti dal segretario di cui all'art. 4, comma 6, recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario.
2. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8 - Soggetti titolati alle richieste

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Pinerolo ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di Pinerolo, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.
2. Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, fatta eccezione per quelle avanzate dalle associazioni previste dall'articolo 9 e seguenti del vigente Statuto Comunale, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Pinerolo.
3. I componenti il Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.
4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, quale organo competente.

Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio ovvero su richiesta.
2. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
 - generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - luogo e data di morte;
 - professione.
5. La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 10 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti

1. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).
2. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:
 - l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area

su cui sono previste le opere di installazione;

- l'autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico - paesaggistici.

Art. 11 - Attività

1. La Commissione provvede a fornire comunicazione al competente Ufficio e/o alla Giunta Comunale in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione intrapresa. Quando, unitamente all'accettazione, sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, il relativo parere conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato, delle strade o altro luogo; la Commissione stila, altresì, un elenco per le possibili future denominazioni.

2. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

Art. 12 - Norme Transitorie.

1. Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.

Art. 13 - Rinvio alla legislazione in materia.

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si invia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).